

COMUNITÀ FIAMMINGA — COMMUNAUTE FLAMANDE

Governo fiammingo

[C – 2024/010816]

15 NOVEMBRE 2024. - Decreto del governo fiammingo che autorizza specifici mezzi di rilevamento e condizioni per accettare i reati e le infrazioni di cui al decreto sulla navigazione del 21 gennaio 2022 e ai regolamenti di attuazione del citato decreto

Base giuridica

Il presente decreto si basa su:

- decreto sulla navigazione marittima del 21 gennaio 2022, articolo 114.

Requisiti procedurali

Sono stati rispettati i requisiti procedurali seguenti:

- L'ispettorato delle finanze ha formulato il suo parere il 29 marzo 2024.
- Il 21 maggio 2024 il Consiglio di Stato ha emesso il parere 76.222/3, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 2°, delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinato il 12 gennaio 1973.
- Il decreto è stato notificato alla Commissione europea l'11 giugno 2024 a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535.

Organo d'iniziativa

Il presente decreto è proposto dal ministro fiammingo della Mobilità, dei lavori pubblici, dei porti e dello sport.

In seguito a delibera,

IL GOVERNO FIAMMINGO DECRETA CON IL PRESENTE ATTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Il personale delle autorità competenti, degli enti di gestione delle vie navigabili, delle autorità portuali o dei servizi di pilotaggio designato come supervisore, investigatore amministrativo o ufficiale di polizia giudiziaria può utilizzare i dispositivi automatici basati sulle seguenti tecnologie per accettare i reati e le violazioni di cui al decreto sulla navigazione del 21 gennaio 2022, e i regolamenti di attuazione del citato decreto:

- 1° radar;
- 2° laser;
- 3° sensore;
- 4° transponder;
- 5° software nautico;
- 6° misurazione del suono;
- 7° campionatura.

Articolo 2. I reati e le infrazioni possono essere rilevate con dispositivi automatici, sulla base delle tecnologie di cui all'articolo 1 del presente decreto, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1° una misurazione effettuata da un dispositivo automatico non può essere distorta o manomessa;
- 2° la registrazione dello stabilimento o della relazione indica l'identificazione e l'uso del dispositivo automatico e il risultato della misurazione;
- 3° la misurazione della velocità mediante un dispositivo automatico che misuri il passaggio del tempo tra il transito in due punti digitali, può essere effettuata solo su un percorso lineare, senza ramificazioni o curve ampie, dopo la pubblicazione in pubblicazioni nautiche;

Articolo 3. Ai fini dell'accertamento dei reati e delle infrazioni di cui al decreto sulla navigazione 21 gennaio 2022 e ai regolamenti di attuazione del citato decreto sono stati approvati i seguenti dispositivi automatici:

- 1° un dispositivo automatico che utilizza la tecnologia radar, se è conforme alla linea guida IALA R0128 nel contesto dei sistemi e delle apparecchiature VTS e alla guida G1111-3 per i requisiti di produzione radar;
- 2° un dispositivo automatico che utilizza la tecnologia dei transponder, se è conforme alle disposizioni elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 della Commissione, del 20 febbraio 2019, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che abroga il regolamento (CE) n. 415/2007 o equivalente;
- 3° un dispositivo automatico che utilizza la tecnologia di campionamento nel contesto della misurazione dell'alcol, se è conforme alle disposizioni del regio decreto del 21 aprile 2007 relativo alle apparecchiature per il controllo dell'alito e l'analisi dell'alito;
- 4° un dispositivo automatico che utilizza una tecnologia di misurazione del suono, se conforme alla norma IEC 61672-1: 2013, classe 1 o equivalente.

Articolo 4. I dispositivi automatici che non sono stati approvati o convalidati possono ancora essere utilizzati fino all'approvazione o convalida di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del decreto sulla navigazione del 21 gennaio 2022.

Articolo 5. L'attuazione del presente decreto è affidata al ministro fiammingo incaricato della mobilità e dei trasporti per via d'acqua.

Bruxelles, 15 novembre 2024.

Il primo ministro del governo fiammingo,

M. DIEPENDAELE

Il ministro fiammingo della Mobilità, dei lavori pubblici, dei porti e dello sport

A. DE RIDDER